

TRIBUNALE MILANO
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

12 NOVEMBRE 1996

ESTENSORE: BARAZZETTA

IMPUTATO: BIAGI

Diffamazione • Col mezzo della stampa • Diritto di critica • Espressioni vivaci • Liceità • Interpretazione del querelante • Irrilevanza

Nel reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa le valutazioni ed espressioni critiche, espresse in forma vivace, sono lecite e non devono essere interpretate nel senso, forzato e volutamente offensivo, dato ad esse dal querelante.

Con querela portante la data dell'1 luglio 1996, il prof. Giuseppe Santaniello querelava Enzo Biagi per un articolo apparso sul settimanale « Panorama » per il reato di cui agli artt. 595 cod. pen. e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché, quale autore dell'articolo dal titolo « Prodi, se ci sei batti un colpo » apparso sul periodico « Panorama » pubblicato in Milano in data 4 luglio 1996, offendeva la reputazione del prof. Giuseppe Santaniello, garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, affermando, fra l'altro e convinto della inutilità della carica del querelante che « c'è una famosa ed irriverente battuta che afferma: due cose sono inutili. L'esercito italiano ed i coglioni del Papa. Proporrei anche un'aggiunta. Il garante per l'editoria. Non si ricorda un suo intervento, non si sa che cosa assicuri. Pubbliche confessioni, per esempio, svelano ed anzi confermano, certi traffici televisivi di cui non era davvero impossibile supporre l'esistenza. Non so da quanti anni il dr. Santaniello è in proroga nell'ambito carica: ma che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. Il Governo non potrebbe dare inizio alle economie mandando finalmente a riposo questo squisito e superfluo burocrate? ».

Il testo del medesimo, nella parte qui destinata a rilevare, è stato presoché integralmente ripreso e riprodotto dal P.M. in sede nella redazione del capo di incolpazione.

In definitiva, il garante per l'editoria e la radiodiffusione si doleva soprattutto del fatto che il suo nome e la propria figura fossero stati accostati da un lato all'espressione « i coglioni del Papa » e per altro aspetto ad una foto raffigurante un kouros i cui genitali erano — appunto — coperti da una mano del prof. Santaniello.

Il tutto a significare un accostamento la cui portata diffamatoria era fuori discussione, ben oltre i limiti in cui il diritto di critica alla funzione del querelante esercitata poteva esprimersi.

In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., veniva fissata l'udienza preliminare nella quale le parti concludevano come da separato processo verbale d'udienza.

A parere di chi scrive e senza soverchia necessità di approfondimenti istruttori, è da escludersi la portata diffamatoria dell'esordio d'articolo a firma di Enzo Biagi indicato dal querelante.

Il quale, sia detto immediatamente, opera una lettura forzata delle pur vivaci espressioni alle quali il giornalista è ricorso. L'allusione all'esercito italiano ed ai genitali del sommo Pontefice (ripresa da un detto popolare) con ogni evidenza intendeva sottolineare il concetto di inutilità o di superfluità, poi riferito anche alla funzione del garante per l'editoria e la radiodiffusione.

Da questo punto di vista non sono destinati a penalmente rilevare né le attestazioni di stima per l'esercizio della funzione ricevute dal prof. Gaetano Santaniello (tra le quali, oltre a quelle prodotte con memoria del querelante stesso acquisita agli atti del procedimento, l'immediata dissociazione del direttore del settimanale dr. Andrea Monti) né le critiche che costui avrebbe o ha ricevuto per le modalità con le quali la funzione demandatagli è stata svolta.

Valutazioni ed opinioni tutte che, come del resto riconosce il querelante nell'esordio dell'atto a sua firma, rientrano nel diritto di critica e sono, pertanto, penalmente neutre senza che occorra al riguardo menzionare specifici interventi in materia della Corte regolatrice il cui orientamento — sul punto — è ben noto.

La forzatura nel voler a tutti i costi riferire ad Enzo Biagi un epiteto insultante indirizzato al querelante (ciò che, a sommesso avviso di chi scrive e per la personale conoscenza che questi possiede, non rientra nello stile del giornalista), traspare anche dalla peculiare interpretazione della fotografia che correda il pezzo scritto la quale, con ogni evidenza e senza sia necessario al riguardo esperire alcun approfondimento istruttorio, non è stata scelta dall'indagato ma semmai dalla redazione del settimanale. In ogni caso maliziosa è anche l'interpretazione della stessa nella parte in cui viene sottolineata la copertura dei genitali della statua se è vero che nella didascalia che compare nella medesima (in alto a sinistra) viene rimarcato il diverso concetto di inutilità della funzione.

Breve: chi scrive reputa che Enzo Biagi, con le parole riportate nell'incoltazione, abbia fatto concreto esercizio del diritto di critica e di cronaca. Le sue valutazioni circa l'inutilità della funzione svolta dal Garante per l'editoria e la radiodiffusione potranno o meno condividersi ma non interessano il magistrato penale.

P.Q.M. — Visto l'art. 425 cod. proc. pen. dichiara non luogo a procedere nei confronti di Biagi Enzo in ordine al reato ascrittogli e di cui alla rubrica perché il fatto non costituisce reato.